



## VICARIATO DI ROMA

Roma, 16 marzo 2012

Oggetto: annotazione sul registro dei battezzati della volontà di non far più parte della Chiesa cattolica.

In riferimento all'istanza di [redacted], del giorno 28 febbraio 2012, con la quale si chiede di non essere più considerato membro della Chiesa cattolica, si decreta quanto segue:

### PREMESSO CHE

- per la Chiesa cattolica il Sacramento del battesimo conferisce uno *status* personale indelebile;
- la relativa annotazione negli appositi registri documenta un fatto storico, che come tale non può essere cancellato;
- la Chiesa cattolica, ordinamento giuridico indipendente e autonomo nel proprio ordine, ha il diritto nativo e proprio di acquisire, conservare e utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali;

### CONSIDERATO CHE

Le premesse sinteticamente richiamate hanno trovato conferma anche in pronunce del Garante per la protezione dei dati personali nelle quali è chiaramente riaffermato il pieno diritto della Chiesa cattolica alla tenuta dei registri dei battezzati, in piena ottemperanza alla legge n. 675/1996;

### VISTO

L'art. 2, § 7 del Decreto Generale della Conferenza Episcopale Italiana del 30 ottobre 1999 recante "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza",

## SI AUTORIZZA

il Parroco della Parrocchia di Ognissanti ad apporre a margine dell'atto di battesimo di Speciale Carmine (28/03/1943), ai sensi e per gli effetti della vigente normativa canonica, la seguente annotazione: "In forza del decreto dell'Ordinario diocesano, in data 16 marzo 2012 (Prot. N. 57/2012), si annota che [redacted] ha manifestato la volontà di non far più parte della Chiesa cattolica" (data dell'annotazione e firma del parroco).

Si fa presente che l'annotazione di cui sopra comporta per l'interessato le seguenti conseguenze di ordine canonico:

- esclusione dall'incarico di padrino per battesimo e confermazione (cfr. cann. 874, §1 e 893, §1);
- necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio canonico (cfr. can. 1071, § 1, 4°);
- privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (cfr. can. 1184, § 1, 1°);
- esclusione dai sacramenti (cfr. cann. 1331, § 1, 2° e 915);
- scomunica *latae sententiae* (cfr. can. 1364, 1).

VICARIATO DI ROMA

*Visto per la legittimazione*



Roma, 200312  
[Signature]

L'Ordinario Diocesano

A. Carol. Volery